

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3728 del 05/10/2016
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. DITTA PIACENZA PETROLI SPA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL MINUTO DI CARBURANTI, COMBUSTIBILI LIQUIDI E SOLIDI, OLI LUBRIFICANTI" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA, LOCALITA' TORRICELLE, STRADA VALNURE N. 11.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3841 del 05/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **PIACENZA PETROLI S.P.A.** Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio all'ingrosso e al minuto di carburanti, combustibili liquidi e solidi, oli lubrificanti" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Piacenza, Località Torricelle, Strada Valnure n° 11.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta PIACENZA PETROLI S.P.A., avente sede legale in Comune di Piacenza, Località Torricelle, Strada Valnure n° 11, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Piacenza e trasmessa dallo stesso con nota dell'01/06/2016, prot. n° 46871 (acquisita agli atti il 07/06/2016 con prot. n° PGPC/2016/5778), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "commercio all'ingrosso e al minuto di carburanti, combustibili liquidi e solidi, oli lubrificanti" svolta nell'impianto ubicato sempre in Comune di Piacenza, Località Torricelle, Strada Valnure n° 11;

Rilevato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia avente recapito in corpo idrico superficiale, precedentemente autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1916 del 24/09/2012;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota 21/07/2016, prot. n° 62227 (acquisita agli atti il 28/07/2016 con prot. n° PGPC/2016/8039);

Verificato che:

- l'area circostante la rampa di carico e quella in cui sono ubicati i 4 serbatoi sono dotate di bacino di contenimento;
- le acque meteoriche di dilavamento dell'area in cui sono ubicati i serbatoi interrati ed adibite al passaggio degli automezzi per il carico/scarico dei prodotti petroliferi vengono depurate mediante un sistema di trattamento costituito da un bacino di contenimento dotato di una pompa di sollevamento atta al rilancio delle acque reflue in un separatore di idrocarburi con filtro a coalescenza ed otturatore automatico;
- lo scarico in uscita dal sistema di trattamento è classificato come scarico di acque di prima pioggia il cui recapito è un corpo idrico superficiale costituito da un canale di scolo privato (di proprietà della stessa Ditta PIACENZA PETROLI SpA) afferente al canale di scolo della Strada Provinciale Val Nure e da qui nel canale consortile Diversivo Ovest gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- le acque di "seconda pioggia", a seguito dell'attivazione del by-pass posto in testa al bacino di contenimento, vengono convogliate separatamente rispetto alle acque di prima pioggia;
- lo scarico è dotato di un proprio pozzetto di prelievo fiscale posto a valle del separatore di idrocarburi;

Acquisito nel merito il parere favorevole (inviato anche alla Ditta in oggetto), con prescrizioni, espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 29/09/2016, prot. n° CBP/8904 (acquisita agli atti il 30/09/2016 con prot. n° PGPC/2016/10596);

Preso atto che il Comune di Piacenza, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota Arpae del 2 settembre 2016 prot. n. 9373) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- le Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo revisionato con DDG n., 75 del 13 luglio 2016;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta PIACENZA PETROLI S.P.A. per l'attività "commercio all'ingrosso e al minuto di carburanti, combustibili liquidi e solidi, oli lubrificanti" svolta nell'impianto ubicato sempre in Comune di Piacenza, Località Torricelle, Strada Valnure n° 11;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, n° 99 del 30.12.2015, e n. 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **PIACENZA PETROLI S.P.A.** (C. FISC. 00216670331) per l'attività di "commercio all'ingrosso e al minuto di carburanti, combustibili liquidi e solidi, oli lubrificanti" svolta nell'impianto

ubicato in Comune di Piacenza, Località Torricelle, Strada Valnure n° 11 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo privato" (di proprietà della stessa Ditta PIACENZA PETROLI SpA) afferente al canale di scolo della Strada Provinciale Val Nure e da qui nel canale consortile Diversivo Ovest;

2. **di impartire, per lo scarico di acque di prima pioggia** avente recapito in corpo idrico superficiale, le seguenti **prescrizioni:**

- a) lo scarico dovrà rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
- Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;
 - COD: ≤ 160 mg/l;
 - Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;
- b) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere mantenuti sgombri e facilmente ispezionabili in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento delle acque reflue;
- c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo l'asportazione periodica dei fanghi e degli oli, nonché la sostituzione del filtro a coalescenza ogni qualvolta si renda necessario al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
- d) la rete di fognatura dovrà essere mantenuta in efficienza effettuando una periodica pulizia con particolare attenzione alla rimozione di sedimenti e detriti dai pozzetti sottostanti alla griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale;
- e) la documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;
- f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento o alla rete di fognatura, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione, (tramite PEC o fax), all'ARPAE e all'A.U.S.L. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- h) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo:**

- che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento/depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- quanto prescritto dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota 29/09/2016, prot. n° CBP/8904;

4. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1916 del 24/09/2012;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello

Unico del Comune di Piacenza;

firmata digitalmente
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.